



## CITTA' DI TORINO

**SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI  
AREA SERVIZI CIVICI  
S. STATO CIVILE E STATISTICA**

**ATTO N. DEL 126**

**Torino, 08/03/2022**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Jacopo ROSATELLI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI ALL'INTERNO DI PALAZZO CHIABLESE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.**

Premessa:

Il Codice Civile stabilisce, all'art. 106, che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. Il successivo articolo 110 prevede la possibilità di celebrazione al di fuori della casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento degli sposi.

L'evoluzione del costume sociale e le crescenti richieste, rivolte dalla cittadinanza ai Comuni, di poter celebrare i matrimoni in luoghi di particolare pregio storico, artistico o architettonico hanno portato l'ordinamento a riconoscere la possibilità, a determinate condizioni, di celebrazione del

matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

In particolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007, confermata e specificata dalla successiva circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, muovendo dal disposto dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile), in base al quale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile, ha stabilito che i Comuni possono individuare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purchè l'istituzione di tale ufficio separato avvenga con deliberazione della Giunta comunale e che il relativo atto sia trasmesso al Prefetto.

In seguito al riconoscimento di tale possibilità, la Giunta comunale, con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01320/014), per rispondere alle numerose istanze dei cittadini torinesi e per valorizzare il patrimonio museale e culturale cittadino, ha autorizzato in via generale l'utilizzo di luoghi di particolare pregio storico, artistico o architettonico per la celebrazione dei matrimoni civili, rinviando a successive deliberazioni l'approvazione delle singole intese con gli enti proprietari delle sedi individuate e la conseguente attribuzione della qualifica di casa comunale ai sensi del citato art. 106 c.c. agli spazi prescelti per ospitare il rito.

Negli anni successivi la Città ha stipulato – e successivamente rinnovato - convenzioni con enti proprietari di luoghi di particolare pregio e disponibili ad ospitare stabilmente, in giornate e fasce orarie concordate, le celebrazioni dei matrimoni civili.

Con l'entrata in vigore della legge n. 76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la Giunta comunale, con deliberazione del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03769/014), al fine di garantire al nuovo istituto uguale rilievo rispetto al matrimonio civile e pari opportunità di accesso alle sedi di pregio, ha stabilito di modificare tutte le convenzioni in atto per la celebrazione dei matrimoni in luoghi aulici, estendendone la disciplina alla costituzione di unioni civili.

Ad oggi sono attive quattro convenzioni per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso il Teatro Carignano, Palazzo Madama, l'Accademia delle Scienze e il Museo del Risorgimento.

Preso atto dell'interesse e della disponibilità manifestata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ad ospitare presso la propria sede di Palazzo Chiabrese, sito nel cuore del centro cittadino e luogo di conservazione della storia della comunità, la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili.

Considerato che la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili in un luogo di alto valore artistico e storico quale Palazzo Chiabrese, oltre a rafforzare la solennità dell'evento, conferisce maggiore forza comunicativa ed emozionale alla sede e ne consolida, in un'ottica di valorizzazione, il legame con il pubblico e la cittadinanza.

Considerato inoltre che la possibilità di sposarsi o unirsi civilmente in luoghi aulici incontra un crescente apprezzamento da parte della cittadinanza e costituisce inoltre una fonte di entrate per l'amministrazione, in quanto gli interessati effettuano versamenti – che vengono in seguito ripartiti in parti uguali con l'ente convenzionato - a favore della Città a titolo di rimborso spese per i servizi ricevuti.

Verificata l'idoneità e la conformità alle norme di legge della Sala degli Svizzeri, spazio prescelto

all'interno di Palazzo Chiablese per ospitare le cerimonie.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione di apposita convenzione di durata triennale con la Soprintendenza per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso la Sala degli Svizzeri di Palazzo Chiablese.

Visto l'art. 27 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città, si è provveduto alla stesura dello schema di convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1).

Lo schema di convenzione stabilisce le rispettive responsabilità e gli oneri relativi alla gestione degli spazi - confermando, in merito alla quota di rimborso spese a carico degli sposi o delle persone unite civilmente, la misura di € 2.000,00 prevista dalle analoghe convenzioni attive per altre sedi auliche - nonché l'organizzazione e le modalità di attuazione dell'intesa.

Con la presente deliberazione si provvede altresì, in conformità al disposto dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 396/2000, ad attribuire alla Sala degli Svizzeri, spazio prescelto per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili all'interno di Palazzo Chiablese, la qualifica di casa comunale ai sensi dell'art. 106 del codice civile.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Città di Torino e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso Palazzo Chiablese in Torino;

2. di attribuire alla Sala degli Svizzeri, spazio prescelto all'interno di Palazzo Chiablese per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, la qualifica di casa comunale ai sensi dell'art. 106 del codice civile, dandone comunicazione al Prefetto di Torino attraverso la trasmissione del presente atto;

3. di stabilire la durata della convenzione in anni tre a partire dalla data di stipulazione;

4. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'assunzione degli impegni di spesa e degli

accertamenti in entrata che si renderanno necessari;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Francesco Tresso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella

## **CONVENZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI PRESSO PALAZZO CHIABLESE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in **duplice originale**, tra la:

**CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, Torino, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor ....., domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di ....., in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino, approvata il ..... (mecc. N° ...)

e l'Ente :

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**, sita in piazza San Giovanni 2 a Torino, c.f. 97792120012, rappresentata dall'architetto Luisa Papotti, nata [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, in piazza San Giovanni 2, Torino, la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Soprintendente e in quanto legale rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino

### **premesse che:**

- la celebrazione di un matrimonio e la costituzione di unione civile sono tra le massime espressioni del rapporto tra il Comune e i propri cittadini ed è intento della Città di Torino e della Soprintendenza contribuire alla loro valorizzazione in luoghi che ne facciano da prestigiosa cornice;
  - la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile in una sede di alto valore artistico e storico aggiungono valore alla solennità dell'evento e al contempo valorizzano la sede stessa conferendole una maggiore forza comunicativa ed emozionale;
  - Palazzo Chiablese, sede della Soprintendenza, è sito nel cuore della Città di Torino ed è luogo della conservazione della storia della comunità. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili al suo interno non potrà che rafforzare il legame affettivo con il pubblico, legandone la memoria ad una tappa felice della vita;
  - la Città e la Soprintendenza intendono collaborare nell'ambito dell'iniziativa "Matrimoni e Unioni Civili a Palazzo Chiablese" che prevede la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili all'interno di Palazzo Chiablese, nella sala indicata all'art. 3.
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

### **ART. 2 – Giorni e orari**

1. Il calendario delle date sarà verificato e aggiornato ogni 6 (sei) mesi.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avverrà dalle ore 15 (quindici) alle ore 18 (diciotto) del giorno di sabato per un totale massimo di 3 (tre) matrimoni e/o unioni civili al giorno [inizio ultimo matrimonio/unione civile ore 17 (diciassette)].

### **ART. 3 – Spazi dedicati**

1. Lo spazio destinato, che rimane nella detenzione e piena disponibilità della Soprintendenza, sarà la Sala degli Svizzeri, capienza massima 90 persone.
2. Modalità d'uso degli spazi, capacità di accoglienza e procedure di accesso e stazionamento del pubblico potranno subire modifiche in relazione alle disposizioni anti Covid-19 emanate dagli organi di governo nazionale e locale.

3. Di norma l'accesso e l'uscita degli sposi, di coloro che costituiscono un'unione civile e degli invitati presso Palazzo Chiabrese, che non dovranno superare le unità sopra indicate, avverrà dallo Scalone principale.

#### **ART. 4 – Allestimento**

1. La Sala degli Svizzeri verrà approntata con l'utilizzo dell'arredo proprio della sala stessa e di un allestimento temporaneo c.d. standard, consistente in un tavolo con tovaglia, 5 sedie per i due sposi o coloro che intendono unirsi civilmente, i due testimoni e l'ufficiale celebrante, 70 sedie per gli invitati, cordoni di delimitazione dello spazio destinato alla celebrazione del matrimoni o alla costituzione dell'unione civile.

2. I richiedenti potranno, a propri a cura e spese , integrare l'arredo con elementi temporanei di tipo semplice che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La scelta degli elementi temporanei di allestimento dovrà essere previamente concordata con la Direzione di Palazzo Chiabrese in sede di sopralluogo preliminare, da effettuarsi su appuntamento.

3. La Soprintendenza e la Città di Torino si intendono sollevate da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

4. Alle pareti delle sale nonché nell'area dello Scalone non possono venire affissi striscioni o manifesti , né essere fatti interventi tecnici di alcun tipo.

5. Ai richiedenti è consentito addobbare gli stessi locali con fiori e altro materiale, a condizione che non sia apportata alcuna alterazione permanente ai medesimi. Tale scelta dovrà essere previamente concordata con la Direzione di Palazzo Chiabrese in sede di sopralluogo preliminare, da effettuarsi su appuntamento.

6. Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento potranno essere concordati direttamente con la Direzione di Palazzo Chiabrese.

7. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture, agli arredi o impianti connessi con la celebrazione (in fase di preparazione, durante e successivamente alla celebrazione), l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

8. Spetta al dipendente della Soprintendenza e al dipendente degli uffici di Stato Civile della Città di Torino presenti alla celebrazione in supporto all'ufficiale celebrante segnalare alla Direzione di Palazzo Chiabrese i fatti di cui ai commi precedenti, individuandone possibilmente gli autori.

#### **ART. 5. – Evento**

1. L'organizzazione dovrà essere concordata con la Direzione di Palazzo Chiabrese. A tal fine almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento dovrà essere organizzato un sopralluogo preliminare, da effettuarsi previo appuntamento.

2. I richiedenti potranno, a propria cura e spese e con il prescritto permesso S.I.A.E., organizzare un accompagnamento musicale della cerimonia. Tale scelta dovrà essere previamente concordata con la Direzione di Palazzo Chiabrese in sede di sopralluogo preliminare.

3. E' vietato il lancio di confetti, riso e altro materiale sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne.

4. Nel caso di violazione della prescrizione del comma precedente, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai soggetti richiedenti la somma di Euro 350,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

#### **ART. 6 - Autoveicoli**

1. L'accesso dell'autovettura degli sposi o di coloro i quali intendono costituire un'unione civile ne gli spazi antistanti Palazzo Chiabrese verrà valutato dalla Città di Torino, su eventuale richiesta degli interessati , in base alle attività cittadine presenti sul suolo di Piazza San Giovanni.

2. Per la posa e la rimozione di eventuali arredi temporanei l'accesso ai veicoli è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalla porta laterale dell'accoglienza o dall'ingresso secondario.

### **ART. 7 – Tariffa, costi, rimborsi**

1. Le quote di rimborso spese, sostenute dagli Enti predetti, a carico degli sposi o di coloro i quali intendono unirsi civilmente, sono fissate dalla Città di Torino nella misura di euro 2000,00 (duemila/00) IVA inclusa e tengono conto della copertura di tutti i costi vivi che la Soprintendenza e la Città devono sostenere per la logistica dell'evento (personale, allestimento, gestione spazi). La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile a Palazzo Chiabrese è quindi subordinata al preventivo pagamento del citato importo di 2000,00 Euro, IVA inclusa.
2. Nella determinazione della quota sono considerati a titolo di rimborso:
  - a) il costo del personale necessari o per l'espletamento del servizio;
  - b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile (allestimento standard, spese gestionali , riscaldamento, pulizia della sala).
3. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario al Comune di Torino o direttamente alla Tesoreria Comunale con l'indicazione della causale : “Matrimonio / Unione Civile in sede aulica – Palazzo Chiabrese ”. La Città rilascerà apposita fattura ai soggetti richiedenti l'evento.
4. La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non effettueranno il pagamento.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile alla Città di Torino o alla Soprintendenza si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente. In caso di gravi e comprovati motivi , definibili come “cause di forza maggiore ”, la Soprintendenza e la Città, potranno consentire, ove possibile, di modificare una sola volta la data della celebrazione.
7. La Città di Torino provvederà al versamento alla Soprintendenza dell'importo di Euro 1000, (mille/00) inclusa IVA, pari al 50% dell'incasso per ogni matrimonio o unione civile effettuata, a titolo di quota forfetaria comprensiva dei costi vivi sostenuti dalla Soprintendenza per l'organizzazione dell'evento.
8. Il versamento suddetto sarà liquidato semestralmente su emissione da parte della Soprintendenza di una fattura relativa al numero di matrimoni e unioni civili effettuate nel periodo di riferimento.

### **ART. 8 - Immagini**

1. La riproduzione con qualunque mezzo degli esterni di Palazzo Chiabrese è libera e non soggetta ad autorizzazione formale, fermo restando il fatto che tali immagini non devono recare alcun danno economico o d'immagine alla Città di Torino o alla Soprintendenza .
2. La riproduzione fotografica degli interni della Sala degli Svizzeri, per usi diversi dalla documentazione relativa alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione di unione civile, è soggetta alle disposizioni degli artt. 107 - 109 D.lgs. 42/2004 e s.m.i. “Concessione di uso e pubblicazione di fotografie”, ovvero a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza.

### **ART. 9 - Obblighi della Soprintendenza**

Sarà cura della Soprintendenza:

- l'attività di sopralluogo con coloro i quali intendono sposarsi o costituire un'unione civile a Palazzo Chiabrese;
- porre in essere tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e garantire l'accessibilità agli spazi di cui all'art. 3 alle persone con difficoltà motorie;
- la collocazione dell'allestimento temporaneo standard per la cerimonia (pedana, tavolo, sedie ospiti );
- l'attività di custodia e vigilanza degli spazi interessati.

### **ART. 10 - Obblighi della Città**

Sarà cura della Città gestire:

- le prenotazioni che dovranno essere comunicate alla Soprintendenza con un anticipo di 30 (trenta) giorni dall'evento;
- la gestione degli incassi;
- l'accoglienza degli sposi o di coloro i quali intendono costituire un'unione civile e degli invitati.

#### **ART. 11 – *Promozione***

L'attività di promozione verrà effettuata tramite :

- il sito internet della Città di Torino;
- il sito internet della Soprintendenza.

#### **ART. 12 - *Integrazioni***

La definizione di eventuali ulteriori aspetti organizzativi potrà avvenire mediante determinazione dirigenziale della Città e determinazione del Soprintendente.

#### **ART. 13 - *Clausola Fiscale***

1. Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte di registro, bollo, diritti di segreteria ed accessorie, spese di scritturazione e copia, sono a totale carico della Soprintendenza.
2. Agli effetti fiscali, poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA, le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve,  
in data

**per la CITTA' di TORINO, il Dirigente .... della Città di Torino, dott. ....**

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve,  
in data

**Per la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, il Soprintendente Luisa Papotti**